



COMUNE DI GOVONE

(Provincia di Cuneo)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 9
del 30.04.2014**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II - Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 6 - Soggetti passivi

TITOLO III - Determinazione dell'imposta

Art. 7 - Base imponibile

TITOLO IV - Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

Art. 9 - Modalità e scadenze del versamento

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

Art. 12 - Accertamento

Art. 13 - Riscossione coattiva

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 – Contenzioso

Art. 16 - Entrata in vigore

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di GOVONE.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito TASI sono i seguenti:

- a. Gestione della manutenzione strade e piazze (es: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, sgombero neve);
- b. Manutenzione parchi e verde pubblico;
- c. Gestione del patrimonio;
- d. Gestione servizi cimiteriali;
- e. Gestione sicurezza pubblica;
- f. Illuminazione pubblica;
- g. Servizio di protezione civile

3. Nei costi dei servizi sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

4. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 2.

TITOLO II - Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse devono essere possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.

2. In caso di presenza di più unità immobiliari per ciascuna delle categorie di cui al comma 1, salvo diversa dichiarazione, sarà considerata pertinenza quella con la rendita catastale più elevata.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. E' in ogni caso ammesso che ciascun possessore versi per la propria quota.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III - Determinazione dell'imposta

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Trovano applicazione le riduzioni al 50 per cento della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i. a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico.
4. Per la definizione e le caratteristiche che devono possedere i fabbricati inagibili o inabitabili si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

TITOLO IV - Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
5. I soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione TASI qualora gli elementi necessari ai fini del calcolo del tributo siano già stati dichiarati ai fini IMU e/o ai fini TARI ovvero i medesimi elementi siano desumibili d'ufficio.
6. Nella deliberazione di approvazione delle aliquote TASI possono essere previste specifiche casistiche relativamente alle quali deve essere presentata la dichiarazione.

Art. 9 - Modalità e scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, pari all'importo dovuto per il primo semestre.

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per il 2014, primo anno di applicazione della TASI, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune o l'ente a cui è demandato il Servizio Tributi designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. La designazione del funzionario responsabile della IUC, ovviamente, comprende anche la nomina relativa alla TASI.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 12 - Accertamento

1. Per le attività di accertamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da inoltrare al Comune medesimo entro sessanta 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

Art. 15 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.